

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha chiesto, in data (omissis), parere in ordine alla compatibilità o meno dell'esercizio della professione forense con la qualità di socio accomandatario di una società agricola in accomandita semplice costituita con i propri genitori e fratelli avente, come unico oggetto sociale, l'attività (definita "non commerciale") di amministrazione di terreni agricoli (di provenienza familiare) e connesse attività di produzione e vendita dei prodotti da essi derivanti.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori gli Avvocati Mario Mazzeo e Marcello Grande,

osserva

-L'**art. 6** del **CDF**, genericamente, afferma l'obbligo degli iscritti all'albo di evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima, aggiungendo al co. 2 che le attività non possono compromettere il dovere di indipendenza, quello della dignità e del decoro della professione.

- L'**art. 18** della **L. 31.12.12 n. 247**, a sua volta, indica i casi di **incompatibilità** tra l'attività forense e le altre, in particolare con attività di impresa commerciale.

Fatte queste debite premesse, il quesito presenta un duplice aspetto: da un lato l'oggetto dell'attività posta in essere in concomitanza con l'esercizio della professione forense e, dall'altro, la carica ricoperta dal richiedente (nel caso di specie socio accomandatario di società in accomandita semplice).

In più occasioni questo Consiglio si è trovato ad affrontare il primo tema in questione, da ultimo col parere n. 621 del 2015 (consultabile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Roma: <http://www.ordineavvocati.roma.it/DeontologiaNew/PareriStrutturaDeontologica/PareriStrutturaDeontologica.asp> parere n. 33 pubblicato in data 19 gennaio 2016) del quale si condividono tuttora le motivazioni e la conclusione: l'**art. 2135 c.c.** distingue nettamente l'impresa agricola da quella commerciale, indica quali siano da intendere le attività agricole (dirette e per connessione) e definisce la figura dell'imprenditore agricolo. Infine sottolinea che, ai fini della qualifica, resta del tutto indifferente la destinazione finale della produzione qualora ci sia una netta prevalenza della cura e della coltivazione del fondo rispetto all'eventuale vendita della stessa.

Pertanto, l'essere **imprenditore agricolo** di per sé non risulta, in astratto, incompatibile con l'esercizio della professione forense che - è bene sottolineare - deve comunque rimanere effettivo, continuato, abituale e prevalente rispetto ad ogni altra attività posta in essere, giusta il disposto dell'art. 21 della già richiamata legge professionale vigente.

Alla stessa conclusione è più volte giunto anche il CNF, ex multis con il parere n. 92 del 25 settembre 2013 a mente del quale "non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e

la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi". E ancora "la condizione di piccolo imprenditore agricolo in quanto tale non osta al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l'interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, sì da mettere a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato (bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense) inserendolo nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori."

Quanto al tema della carica ricoperta, pur non reputandosi questa la sede per un'approfondita disamina della normativa che la disciplina, ci si limita a ricordare che l'articolo 18 della nuova legge professionale forense stabilisce che: "La professione di Avvocato è incompatibile: a) omissis; b) omissis; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale in qualunque forma costituite [omissis]. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto dell'attività sociale è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari [omissis]".

Orbene, sulla base di quanto affermato dal richiedente, nel caso di specie si verterebbe proprio nell'ipotesi in cui non sussisterebbe incompatibilità con l'esercizio della professione forense. Ciò, però, sempre che, come detto, quest'ultima continui ad essere svolta in maniera effettiva, continuata, abituale e prevalente. Proprio su questo punto, pur non essendo questa la sede deputata, si ritiene utile far presente che l'eventuale assunzione da parte del richiedente della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ad esempio al fine di ottenere agevolazioni fiscali, stanti i requisiti normativamente previsti soprattutto in tema di tempo minimo da dedicare a detta attività, potrebbe generare profili di incompatibilità connessi non tanto all'oggetto dell'attività quanto alle modalità di svolgimento della stessa.

Ritiene

che, sulla base dei principi sopra esposti, l'iscritto possa valutare autonomamente l'eventuale compatibilità della carica in questione con l'esercizio della professione forense.

**Parole/frasi chiave:**

**art. 6; art. 18; art. 2135; incompatibilità; imprenditore agricolo.**